

Statuto dell'Associazione di Promozione Sociale Centro Archè

Articolo 1 – Denominazione

È costituita l'Associazione di promozione sociale, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del C.C. "Associazione di Promozione Sociale Centro Archè", denominata per brevità Centro Archè APS.

Articolo 2 – Scopo

L'Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale. Ha nei suoi scopi principali la diffusione della cultura e lo sviluppo delle potenzialità dell'individuo. Nello specifico essa ha le seguenti finalità:

- A. promuovere e favorire l'approccio positivo alle sfide del lifelong, lifewide e lifedeeep learning;
- B. educare, istruire, informare e formare per mezzo di attività culturali di interesse sociale ed educativo quanti vogliono approfondire tematiche legate allo sviluppo della persona nella sua globalità;
- C. informare, divulgare e fare formazione rispetto alle problematiche inerenti alle difficoltà e ai disturbi in ambito del neurosviluppo;
- D. promuovere e sviluppare attività e approfondimenti utili al sostegno delle singole persone attraverso l'apprendimento consapevole;
- E. essere un riferimento costruttivo per quanti (persone, famiglie, enti pubblici, enti privati) necessitano un supporto nel proprio percorso di crescita e sviluppo;
- F. promuovere il benessere familiare e sostenere i genitori nel loro ruolo educativo;
- G. allargare gli orizzonti didattici di educatori, insegnanti, operatori sociali e professionisti di vari ambiti affinché sappiano trasmettere l'amore per l'apprendimento e lo sviluppo personale come beni per la persona stessa e come valori sociali;
- H. fornire formazione universitaria, post-universitaria ed extra scolastica;
- I. contribuire al pensiero e alle ricerche nel campo dello sviluppo della potenzialità umana, anche attraverso la promozione di scambi di informazioni, collaborazioni, esperienze fra i soci, realizzando incontri, forum, stage e quant'altro sarà ritenuto utile e compatibile con i principi dell'Associazione;
- J. promuovere la ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- K. promuovere e curare attività didattiche e culturali, convegni, manifestazioni tecnico-scientifiche, di indagine, formazione e addestramento;
- L. proporsi come luogo di incontro e aggregazione nel nome degli interessi culturali e assolvere alla funzione sociale di crescita umana e civile, attraverso l'ideale dell'educazione permanente;
- M. offrire servizi strumentali a enti del terzo settore;
- N. svolgere ogni altra attività utile allo sviluppo degli scopi associativi e deliberata dall'organo amministrativo.

Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà:

- 1) fare attività di formazione, prevenzione e intervento in ambito scolastico per quanto riguarda il nido d'infanzia, la scuola dell'infanzia, la scuola primaria, la scuola secondaria di primo e di secondo grado e centri di formazione professionale;
- 2) organizzare seminari, incontri, convegni, conferenze, dibattiti aperti, workshop, campagne di sensibilizzazione, corsi e stages, aperti anche ai non iscritti, volti alla diffusione di buone pratiche socio-educative nel territorio, anche in collaborazione con altre istituzioni e organismi;
- 3) erogare servizi di prevenzione e intervento, recupero, abilitazione e riabilitazione che coinvolgono soggetti di tutte le fasce d'età ed estrazione culturale;
- 4) organizzare corsi di aggiornamento professionale e formazione continua per operatori del settore sociale, socio-sanitario, dell'istruzione e dell'educazione;



- 5) sostenere i genitori e le famiglie nel loro ruolo tramite attività di sportelli di ascolto e informativi, conferenze e attività di promozione del benessere familiare;
- 6) svolgere studi e ricerche in ambito bio-psico-sociale per affinare le metodologie di prevenzione, monitoraggio e intervento sul disagio psicologico e sociale e promozione del benessere psico-fisico;
- 7) realizzare progetti di intervento in ambito psico-sociale ed educativo su minori a rischio, di tutela dell'età evolutiva, di sostegno e assistenza alle famiglie e alle persone che vivono situazioni di disagio psicologico, sociale o legato alla presenza di disabilità;
- 8) elaborare e gestire servizi di sostegno, educazione e integrazione nel territorio, quali doposcuola, laboratori e seminari, sostegno scolastico ed extrascolastico, servizi di educazione territoriale ed educazione domiciliare;
- 9) promuovere e realizzare attività di redazione, pubblicazione e diffusione di materiale divulgativo e scientifico-culturale (giornali, riviste, libri, opuscoli informativi) attinente allo scopo sociale;
- 10) organizzare e collaborare nella partecipazione a eventi e manifestazioni culturali di sensibilizzazione e non, quali concerti, spettacoli, mostre, teatro, rassegne cinematografiche, esposizioni fotografiche, incontri, dibattiti e altri momenti di aggregazione;
- 11) collaborare con enti, associazioni, istituzioni, organizzazioni o altri organismi pubblici o privati;
- 12) attivare altre attività direttamente o indirettamente connesse con quelle previste dal presente articolo.

Nella propria sede, o in altro luogo idoneo, l'Associazione potrà svolgere attività prevista dallo statuto, attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa la gestione di un posto di ristoro. L'Associazione è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'elettività e gratuità delle cariche associative e dalle prestazioni fornite dagli associati e dall'obbligatorietà della redazione del bilancio; essa si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività. L'Associazione accetta di conformarsi agli statuti e ai regolamenti delle associazioni nazionali a cui deciderà di aderire.

Articolo 3 – Durata

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

Articolo 4 – Domanda di ammissione

Possono far parte dell'Associazione, in qualità di soci le persone fisiche che partecipano e/o sostengono le attività sociali e/o ricreative, che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale e civile. Nei limiti previsti dall'art. 35 del D.L. n. 117 del 03/07/2017 possono aderire altri enti del terzo settore. Tutti coloro i quali intendono far parte dell'Associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo. La validità della qualità di socio può essere subordinato all'accoglimento della domanda stessa e contro la cui decisione è ammesso appello all'assemblea generale. Se l'organo amministrativo non si manifesta diversamente, l'iscrizione sarà comunque accettata entro 30 giorni dalla richiesta, previo pagamento della quota sociale. In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne. La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata. Ci sono quattro categorie di soci: **ordinari** (versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea); **volontari** (versano la quota di iscrizione annualmente stabilita e prestano la propria opera in modo personale e gratuito); **sostenitori** (oltre la quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie) e **benemeriti** (persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione).

Articolo 5 – Diritti dei soci

Tutti i soci maggiorenni godono del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenni alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età. Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno dell'Associazione. La qualifica di socio dà diritto a frequentare le iniziative indette dall'organo amministrativo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento.

Articolo 6 – Decadenza dei soci

I soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi: 1) dimissione volontaria; 2) morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento della quota associativa; 3) radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti dell'organo amministrativo 4) scioglimento dell'Associazione.

Il provvedimento di radiazione, assunto dall'organo amministrativo deve essere ratificato dall'assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti. Il provvedimento rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'assemblea.

Articolo 7 – Organi

Gli organi sociali sono: a) l'assemblea generale dei soci; b) il presidente; c) l'organo di amministrazione.

Articolo 8 - Funzionamento dell'assemblea

L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei soci, e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti. La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta all'organo amministrativo da almeno la metà più uno degli soci in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte dell'organo amministrativo. L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati. Le assemblee sono presiedute dal presidente dell'organo amministrativo, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti. L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. Nell'assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è divieto nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio. Il presidente dirige, regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti i soci con le formalità ritenute idonee dall'organo amministrativo per garantirne la massima diffusione.

Articolo 9 – Diritti di partecipazione

Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie i soci in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso. Avranno diritto di voto solo i soci maggiorenni. Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

Articolo 10 – Assemblea ordinaria

La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'Associazione o contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. L'assemblea deve essere indetta a cura

dell'organo amministrativo e convocata dal presidente, almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo. Le competenze dell'assemblea sono le seguenti: a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali; b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti; c) approvazione del bilancio; d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e l'azione di responsabilità nei loro confronti; e) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto; f) approvazione dell'eventuale regolamento dei lavori assembleari; g) delibera, scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione; h) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge. Spetta inoltre all'assemblea la delibera sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione nonché l'approvazione dei regolamenti sociali e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'Associazione che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale redatto dal segretario o da un componente dell'assemblea appositamente nominato e sottoscritto dal presidente.

Articolo 11 – Validità assembleare

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in 1° convocazione con la presenza della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto. L'assemblea straordinaria in 1° convocazione è validamente costituita quando sono presenti 2/3 degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione, tanto l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero dei soci intervenuti e delibera con il voto dei presenti. Ai sensi dell'articolo 21 del C.C. per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati.

Articolo 12 – Assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno 15 giorni prima dell'adunanza mediante affissione d'avviso nella sede dell'Associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell'Associazione, scioglimento dell'Associazione e modalità di liquidazione.

Articolo 13 – L'organo amministrativo

L'organo amministrativo è composto da un numero sempre dispari minimo di 3 membri, fino ad un massimo di 7, compreso il presidente. L'organo amministrativo nel proprio ambito nomina il vicepresidente e il segretario, quest'ultimo con funzioni di tesoriere. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito. L'organo amministrativo rimane in carica quattro anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Possono ricoprire cariche sociali i soli soci maggiorenni in regola con il pagamento delle quote associative, che non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi. L'organo amministrativo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del presidente è determinante. Nel caso in cui il consiglio direttivo fosse composto da soli tre membri, è validamente costituito quando sono presenti tutti i componenti. Le deliberazioni dell'organo amministrativo, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti i soci con le formalità

ritenute più idonee, atte a garantirne la massima diffusione. La carica di presidente potrà essere ricoperta dalla medesima persona al massimo per 9 anni consecutivi.

Articolo 14 – Dimissioni

Se durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà dell'organo amministrativo, i rimanenti provvederanno alla integrazione dell'organo amministrativo con il subentro del primo candidato in ordine di votazioni, alla carica di consigliere non eletto. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, l'organo amministrativo proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti. Nel caso di dimissioni o impedimento del presidente dell'organo amministrativo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal vice-presidente fino alla nomina del nuovo presidente che dovrà aver luogo alla prima assemblea utile successiva. L'organo amministrativo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il presidente. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente senza ritardo l'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo organo amministrativo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione, le funzioni saranno svolte dall'organo amministrativo decaduto.

Articolo 15 – Convocazione dell'organo amministrativo

L'organo amministrativo si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario o fatta richiesta da metà dei consiglieri, senza formalità.

Articolo 16 – Compiti dell'organo amministrativo

Sono compiti dell'organo amministrativo: a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci; b) redigere il bilancio consuntivo da sottoporre all'assemblea; c) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria nel rispetto dei quorum di cui all'art. 8, d) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati; e) adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari; f) attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci.

Articolo 17 – Il presidente

Il presidente dirige l'Associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali, ne è il legale rappresentante.

Articolo 18 – Il vicepresidente

Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo e nelle mansioni espressamente delegate.

Articolo 19 – Il segretario

Il segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del presidente e dell'organo amministrativo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato dell'organo amministrativo.

Articolo 20 – Il rendiconto

L'organo amministrativo redige il bilancio consuntivo dell'Associazione da sottoporre all'approvazione assembleare. Il bilancio consuntivo deve informare sulla situazione economico-finanziaria dell'Associazione. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza, rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati. Il bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati.

Articolo 21 – Anno sociale

L'anno sociale e finanziario iniziano l'01 gennaio al il 31 dicembre di ciascun anno.

Articolo 22 – Patrimonio

I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dall'organo amministrativo, dai contributi di enti e associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione. L'Associazione potrà realizzare attività di raccolta fondi forma individuale e/o organizzata, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o l'erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e/o di terzi, inclusi volontari e dipendenti. Inoltre al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, la stessa potrà essere sostenuta anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

Articolo 23 – Clausola compromissoria

Tutte le controversie tra l'Associazione ed i soci e tra i soci medesimi, saranno competenza del foro dove ha sede l'Associazione.

Articolo 24 – Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 degli associati aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in 1° che in 2° convocazione, di almeno 3/4 dei soci esprimenti il solo voto, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe. L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibererà in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra Associazione che persegua finalità analoghe.

Articolo 25 – Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto si applicano le disposizioni del Codice Civile.